



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

in persona del giudice dr.ssa Giulia Dossi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. [redacted] R.G.L. 2016, promossa da

con i procc. domm. avv.ti Franco Scarpelli, Nicoletta Lazzarini e Adele Arianna Caridi, corso
Italia n. 8, Milano,
- ricorrente -

contro

soc. coop. a r.l.

con il proc. dom. avv. Michele A. Paese, via Monte Cannelliere n. 23, Sacrofano,
- convenuta -

Oggetto: socio lavoratore di cooperativa; licenziamento

MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in cancelleria
il 22 dicembre 2016, [redacted], premesso:

- di essere stata assunta alle dipendenze di [redacted] soc. coop. a r.l. con effetto
dall'1 settembre 2016, con qualifica (solo formale) di socia lavoratrice,
inquadramento all'8° livello CCNL Terziario e Servizi Autonomi e orario di lavoro
part-time al 62,50%;
- che l'assunzione era avvenuta a seguito del subentro della convenuta a [redacted] soc.
coop. a r.l. (di cui la ricorrente era dipendente da febbraio 2016) nella gestione
dell'appalto dei servizi di pulizia e assistenza ai piani presso l'Hotel [redacted] in
Milano, via [redacted]



- di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta nell'ambito dell'appalto anzidetto dall'1 settembre 2016 al 29 settembre 2016;
- che, a dispetto dei formali accordi intercorsi, non sussisteva tra le parti alcun genuino vincolo associativo, tanto che la ricorrente non aveva mai presentato domanda di ammissione a socia della cooperativa, né aveva mai versato la quota di partecipazione;
- di essere stata licenziata oralmente in data 29 settembre 2016;
- che, in particolare, quel giorno la ricorrente si era presentata presso l'Hotel all'inizio del proprio turno di lavoro, ma era stata allontanata verbalmente dalla signora (referente della cooperativa presso l'appalto), la quale l'aveva invitata ad allontanarsi dal luogo di lavoro precisando che da quel momento la stessa non avrebbe più lavorato per soc. coop. a r.l.;
- di avere impugnato quello stesso giorno il licenziamento, mettendo altresì a disposizione le proprie prestazioni lavorative, con comunicazione inviata presso la sede legale e presso la sede amministrativa della cooperativa;

ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente da soc. coop. a r.l. e, per l'effetto, condannare la società a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e a risarcirle il danno nella misura delle mensilità perse dal licenziamento all'effettiva reintegrazione, sulla base mensile di € 959,36 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo; in via subordinata, condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente, a titolo di competenze di fine rapporto, la complessiva somma lorda di € 127,45 (di cui € 64,10 per TFR).

Il tutto con interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese e competenze di causa.

Costituendosi ritualmente in giudizio, soc. coop. a r.l. ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, delle quali ha chiesto il rigetto.

Con vittoria di spese e competenze di causa.

Le domande svolte da sono fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito esposti.

soc. coop. a r.l. non contesta che il rapporto di lavoro intercorso con la ricorrente sia cessato a seguito di licenziamento e comunque per volontà della cooperativa.

Deduce, tuttavia, che il licenziamento non sia stato intimato verbalmente, bensì con atto scritto, ritualmente comunicato all'interessata.

Allega, inoltre, che sia stata esclusa dalla cooperativa e non abbia impugnato l'esclusione, rendendo con ciò intangibile il licenziamento.

Sotto il primo profilo si osserva che soc. coop. a r.l. ha prodotto in giudizio una lettera di licenziamento (cfr. doc. 4 fascicolo convenuta), indirizzata alla ricorrente e spedita a mezzo raccomandata all'indirizzo di n. 10.



Tale indirizzo non corrisponde però alla residenza di _____, la quale risiede in _____ n. 1/D (cfr. scheda anagrafica professionale e copia della carta di identità della ricorrente, allegate rispettivamente *sub* docc. 9 e 13 del fascicolo di quest'ultima).

La raccomandata, inoltre, non risulta essere stata consegnata presso l'indirizzo di _____ n. 10: la convenuta, infatti, non ha provveduto a versare in atti la relativa ricevuta di ricevimento, nonostante la concessione di apposito termine per provvedere all'incombente.

Sulla base di tali elementi deve ritenersi che il licenziamento difetti di forma scritta.

Il licenziamento è un atto recettizio, che produce i propri effetti nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario.

Proprio in quanto atto recettizio, ad esso si applica la presunzione di cui all'art. 1335 c.c., secondo cui gli atti recettizi si presumono conosciuti nel momento e nel luogo in cui giungono all'indirizzo del destinatario, a meno che questi non provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

Affinché la presunzione operi è necessario che l'atto sia stato recapitato all'indirizzo del destinatario.

Ciò è quanto ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, che ha così statuito: *"affinché possa operare la presunzione di conoscenza della dichiarazione diretta a persona determinata stabilita dall'art. 1335 cod. civ. occorre la prova, il cui onere incombe al dichiarante, che la stessa sia stata recapitata all'indirizzo del destinatario, e cioè, nel caso di corrispondenza, che questa sia stata consegnata presso detto indirizzo, e non può invece ritenersi sufficiente un tentativo di recapito ad opera dell'agente postale, che, ritenuto - sia pure a torto - il destinatario sconosciuto all'indirizzo indicato nella lettera raccomandata, abbia disposto il rinvio della stessa al mittente, in quanto manca in tal caso ogni concreta possibilità per il destinatario di venire a conoscenza della lettera; ne' in senso contrario può essere richiamata la disciplina del recapito delle raccomandate con deposito delle stesse presso l'ufficio postale e rilascio dell'avviso di giacenza all'indirizzo del destinatario, poiché in tal caso sussiste la possibilità di conoscenza del contenuto della dichiarazione da parte del destinatario e del resto la dichiarazione si ritiene pervenuta all'indirizzo del medesimo solo dal momento del rilascio dell'avviso di giacenza del plico"* (cfr. Cass. 14 aprile 1999 n. 3707; Cass. 27 ottobre 2005 n. 20924).

Nel caso di cui si controverte _____ soc. coop. a r.l. non ha fornito prova che la lettera di licenziamento sia stata recapitata all'indirizzo della ricorrente: la cooperativa, infatti, non solo non ha versato in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di licenziamento, ma, ancor più in radice, non ha neppure provato di avere inviato la raccomandata all'indirizzo della lavoratrice.

Infatti, come già evidenziato, l'indirizzo indicato nel modulo di spedizione della raccomandata non corrisponde all'indirizzo di _____ Quest'ultima risiede in _____ n. 1/D, mentre la raccomandata è stata spedita all'indirizzo di _____



n. 10, ossia in un luogo che non è in alcun modo ricollegabile alla ricorrente: manca, dunque, ogni concreta possibilità per quest'ultima di venire a conoscenza della lettera.

Alla luce di quanto esposto deve concludersi che la cooperativa non abbia assolto l'onere di provare di avere comunicato il licenziamento mediante atto scritto.

soc. coop. a r.l., peraltro, non ha contestato l'allegazione della ricorrente di essere stata allontanata verbalmente dal luogo di lavoro in data 29 settembre 2016 dalla referente della cooperativa presso l'appalto dell'Hotel

Tale circostanza può, dunque, assumersi come pacifica.

Essa comprova che il rapporto di lavoro è cessato in data 29 settembre 2016 per volontà della cooperativa, manifestata per fatti concludenti.

In assenza di forma scritta, l'estromissione deve qualificarsi come licenziamento orale, inefficace ai sensi dell'art. 2 legge 15 luglio 1966 n. 604.

soc. coop. a r.l. sostiene che il rapporto di lavoro dovrebbe ritenersi comunque cessato per effetto dell'esclusione della ricorrente (socio lavoratrice) dalla compagine sociale.

L'omessa impugnazione dell'esclusione determinerebbe, secondo la tesi della convenuta, l'inammissibilità dell'azione volta a contestare la legittimità del solo licenziamento, in forza dell'art. 5, comma 2, legge 3 aprile 2001 n. 142, a mente del quale *"il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile"*.

La tesi non merita accoglimento.

Indipendentemente dall'accertamento in ordine alla genuinità del rapporto associativo formalmente instaurato tra le parti, è dirimente il rilievo che l'onere della prova circa l'avvenuta esclusione del socio lavoratore grava sulla cooperativa, trattandosi di elemento che eccettua l'applicazione della tutela altrimenti spettante al socio lavoratore in caso di licenziamento.

La Suprema Corte ha statuito al riguardo che l'onere di comunicazione della delibera di esclusione è imposto a pena di inefficacia, sia dalla disciplina generale di cui all'art. 2533 c.c., sia, per la gravità degli effetti che ne discendono, dalla disciplina speciale di cui alla legge 3 aprile 2001 n. 142, ed è insuscettibile di essere sostituito da altre forme di conoscenza comunque acquisita (cfr. Cass. 5 dicembre 2016, n. 24795; Cass. 1 aprile 2016, n. 6373).

La Cassazione ha precisato che all'assoluzione di un tale onere di comunicazione non può equivalere altra forma di conoscenza acquisita *aliunde*, neppure attraverso la produzione della delibera in giudizio (cfr. Cass. 16 novembre 2016, n. 23353; Cass. 6 agosto 2012, n. 14143).

E' vero, infatti, che l'art. 2533 c.c. (come già l'art. 2527 c.c., nel regime precedente la riforma del diritto societario) non prevede formalità particolari per la comunicazione; è anche vero, tuttavia, che la norma richiede che la delibera sia comunicata affinché decorra il termine per impugnarla, sicché non è sufficiente la mera conoscenza che di fatto il socio abbia avuto della delibera stessa prima della sua comunicazione (cfr. Cass. 16 novembre 2016, n. 23353, cit.: *"la prova della comunicazione della delibera di esclusione [...] deve [...]"*



essere fornita in modo rigoroso, in ragione della gravità degli effetti derivanti dal decorso del termine; la mera circostanza della proposizione di una impugnativa stragiudiziale in sé non prova la comunicazione della delibera ma piuttosto la conoscenza del fatto della avvenuta esclusione”).

Inoltre, evidenzia la Cassazione, la comunicazione deve avere *“un contenuto minimo necessario a specificarne le ragioni”*, perché *“la delibera di esclusione può essere deliberata appunto per una varietà di motivi che vanno comunicati al lavoratore per un elementare rispetto delle garanzie di difesa; ed inoltre perché, secondo la legge, proprio dalla comunicazione della delibera decorre il termine di decadenza per l’impugnazione”* (così Cass. 1 aprile 2016, n. 6373).

Qualora il predetto onere di comunicazione non sia adempiuto, deve trovare applicazione la tutela ordinaria dei licenziamenti, inclusa – ove ne sussistano i presupposti - la tutela reintegratoria (cfr. Cass. 1 aprile 2016, n. 6373, cit.: *“in mancanza di qualsiasi comunicazione della delibera di esclusione, il procedimento contro il licenziamento segue il suo corso e dovrà essere trattato in quanto tale, come un normale giudizio su un caso di licenziamento”*).

Facendo applicazione dei principi ora richiamati alla fattispecie oggetto di causa, si osserva in primo luogo che soc. coop. a r.l. non ha prodotto in atti alcun provvedimento di esclusione e non ha, quindi, dimostrato di aver deliberato l’esclusione di dalla compagine sociale.

La delibera di esclusione menzionata nella narrativa della memoria di costituzione della cooperativa ed ivi indicata come doc. 10 (cfr. pagina 13) non è stata, infatti, versata in atti e non risulta invero neppure richiamata nell’elenco dei documenti riportato nelle conclusioni istruttorie dell’atto (cfr. pagina 16).

Inoltre, la cooperativa non ha dimostrato (e in realtà neppure allegato) di avere dato comunicazione ad dell’asserita esclusione.

Ne deriva che, non avendo soc. coop. a r.l. assolto l’onere di provare l’adozione di un provvedimento di esclusione della ricorrente dalla compagine sociale e la comunicazione dello stesso all’interessata, non può trovare applicazione la disciplina speciale di cui all’art. 5, comma 2, legge 3 aprile 2001 n. 142.

Risulta, per contro, pienamente applicabile l’ordinaria tutela prevista in caso di licenziamento orale, dettata dall’art. 2 d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23 (applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame).

La convenuta deve essere, pertanto, condannata a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e a corrisponderle un’indennità risarcitoria liquidata nella misura minima di legge di cinque mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari all’importo (non contestato) di € 959,36 lordi, in ragione del fatto che risulta aver reperito una nuova occupazione il 10 gennaio 2017 (cfr. scheda anagrafica professionale rilasciata dal centro per l’impiego, depositata in atti in data 1 giugno 2017).



Sull'indennità risarcitoria come sopra liquidata sono dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del licenziamento al saldo.

La convenuta è altresì tenuta a versare i contributi previdenziali e assistenziali in misura corrispondente, in favore della lavoratrice.

Nei limiti sopra precisati le domande svolte da _____ meritano accoglimento.

Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi sono liquidati in dispositivo.

La presente sentenza è dichiarata *ex lege* provvisoriamente esecutiva tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:

- dichiara inefficace il licenziamento intimato a _____ in data 29 settembre 2016, per difetto di forma scritta;
- condanna _____ soc. coop. a r.l. a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e a risarcirle il danno ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23, nella misura di cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 959,36 lordi, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali in misura corrispondente;
- condanna la società convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 3.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed accessori di legge;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti;
- fissa termine di giorni sessanta per il deposito delle motivazioni.

Milano, 20 giugno 2017

Il giudice
Giulla Dossi

